



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

Deliberazione n. 654

OGGETTO: Articolo 33, L.P. 24/1991 e sm _ Approvazione dell'accordo tra Ente gestore della caccia e le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e dei coltivatori diretti della provincia, per la determinazione dei terreni in attualità di coltivazione e dei periodi di divieto di caccia.

L'anno 2014, il giorno 31 luglio, ad ore 14.30, in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito il Comitato Faunistico Provinciale, presso la Sala Riunioni del Servizio Foreste e Fauna, in Trento, Via G.B. Trener n. 3.

Sono presenti i Signori:

Zanin Maurizio	Vicepresidente	
Rizzardi Lino	Membro titolare	
Merz Sergio	“	
Mustoni Andrea	“	
Migazzi Alessio	“	
Giuliani Federico	“	
Nicolini Severino	“	
Costanzi Carlo	“	
Pedrini Paolo	“	
Peruzzi Luigi	“	
Pellegrinin Adriano	“	
Di Tolla Maddalena	“	(dalle 14.52)
Coter Stefano	“	
Vinante Romano	Membro supplente	
Sottovia Lucio	“	

Sono assenti i Signori:

	Membro titolare	
Dallapiccola Michele	“	
Dagostin Fabrizio	“	
Pizzini Giorgio		
Negra Osvaldo		
Stefani Luigi		
Bortolotti Mario		

Assiste il segretario, dott. Claudio Groff, è presente il dott. Valenti, sostituto direttore dell'Ufficio faunistico.

il Comitato faunistico provinciale:

Visto l'articolo 33, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia";

Considerato che tale previsione normativa è finalizzata a tutelare gli agricoltori e i coltivatori locali da possibili danni arrecati dalla attività venatoria alle coltivazioni, e che queste possono avere periodi di maturazione e di raccolto diversificati nelle diverse realtà territoriali della provincia;

Visto l'accordo dd. 25 luglio 2014, stipulato tra l'Associazione Cacciatori della provincia di Trento, quale ente gestore della caccia nelle riserve trentine, e le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e dei coltivatori diretti della provincia, in ordine alla determinazione dei periodi in cui l'esercizio della caccia è vietato nei terreni in attualità di coltivazione e suscettibili di danno;

Tenuto conto che in detto accordo il territorio provinciale è suddiviso in zone omogenee, limitatamente alle coltivazioni specializzate, ossia vigneti, frutteti e mais ceroso, e viene stabilito per ciascuna zona la data in cui la caccia è aperta, rimandando l'individuazione della data di apertura della caccia negli uliveti a successiva regolamentazione;

Dato atto che è espressamente previsto che rimanga esclusa da tali date la caccia alla selvaggina migratoria da capanno, agli ungulati da appostamento purché i cacciatori interessati siano in possesso dell'autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo;

Dato atto che le date si intendono fissate salvo accordi locali diversi tra sezioni comunali cacciatori e le organizzazioni dei contadini e degli agricoltori;

Considerato altresì che viene meno il presupposto previsto dall'art. 33, comma 1, della citata L.P. 24/1991, riguardo alla suscettibilità del danno, quando il proprietario di un fondo acconsente, mediante specifica autorizzazione, allo svolgimento di attività venatoria da appostamento fisso, nell'ambito del medesimo fondo;

Visto il verbale della seduta del Comitato Faunistico Provinciale dd. 31 luglio 2014, nel corso della quale è stata esaminata la richiesta di cui si tratta;

con 13 voti favorevoli e 2 astenuti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di ritenere in attualità di coltivazione:

- i vivai,
- i giardini,
- le coltivazioni floreali e gli orti,

- le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale,
- i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio,
- i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura,
- i frutteti,
- gli agrumeti,
- gli oliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto,

2) di fissare i periodi in cui è consentito l'esercizio venatorio nei territori in attualità di coltivazione e suscettibili di danno, limitatamente alle colture agricole specializzate (vigneti, frutteti e mais ceroso) secondo la seguente ripartizione territoriale:

ZONA 1 – Piana Rotaliana, Val d'Adige, Vallagarina, Basso Sarca, Valle dei Laghi e Vezzanese

apertura della stagione venatoria il 12/10/2014;

ZONA 2 – Bleggio Inferiore, tutto il Comune di Lomaso, Val di Non, Alta e Bassa Valsugana

apertura della stagione venatoria il 26/10/2014;

ZONA 3 – Val di Cembra

apertura della stagione venatoria il 12/10/2014;

ZONA 4 – Piana di Storo, Piana di Baitoni e Piana di Bondone

apertura della stagione venatoria il 9/11/2014.

- 3) di stabilire che le date di cui sopra si intendono fissate salvo accordi locali diversi tra le sezioni cacciatori e le organizzazioni dei contadini e degli agricoltori, sia prima del raccolto che a raccolto ultimato; tali accordi dovranno essere formalizzati con apposito atto che dovrà essere inviato, per opportuna conoscenza ed informazione, agli organi di vigilanza e al Comitato Faunistico Provinciale;
- 4) di stabilire che da tali limitazioni temporali rimane esclusa la caccia alla selvaggina migratoria da capanno e agli ungulati da appostamento, che potranno quindi essere esercitate nei territori agricoli anche al di fuori dei periodi di cui sopra, nel rispetto della disciplina generale fissata dalle Prescrizioni Tecniche vigenti, purché i cacciatori siano in possesso di specifica autorizzazione del proprietario e/o del conduttore del fondo.

IL SEGRETARIO
- f.to dott. Claudio Groff -

IL VICEPRESIDENTE
- f.to dott. Maurizio Zanin -

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

IL SEGRETARIO DEL
COMITATO FAUNISTICO
PROVINCIALE
- f.to dott. Claudio Groff -